



REGIONE CAMPANIA
**DIREZIONE GENERALE per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni
e Autorizzazioni Ambientali**

LINEE GUIDA E CRITERI DI INDIRIZZO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA IN REGIONE CAMPANIA

PREMESSA

La “Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, comunemente denominata **HABITAT** ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali e contribuendo all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. In particolare all'articolo 6, comma 3 prevede che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.”*. Le disposizioni del citato comma 3 si applicano, ai sensi della stessa Direttiva, ai proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e alle Zone di Protezione Speciale (ZPS), queste ultime individuate ai sensi della “Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici”, comunemente denominata UCCELLI (sostituita integralmente dalla “Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio 2010). Di seguito l'insieme di tali siti e zone sarà denominato “siti della rete Natura 2000”.

Da quanto esposto è evidente che la valutazione di incidenza è necessaria per piani, programmi, opere e interventi che, indipendentemente se localizzati in ambiti interni o esterni ai siti della rete Natura 2000, per loro localizzazione o caratteristiche, possono produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel o nei siti stessi.

La direttiva HABITAT è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR 120/03, che all'articolo 5 riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva.

Con DPGR n. 9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento regionale n. 1/2010 *“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”*, di seguito **Regolamento 1/2010**.

Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, art. 1 della L.R. 16/2014 - come di recente modificate dall'art. 4 della L.R. 26/2018 - inerenti la possibilità per i Comuni di richiedere la competenza in materia di Valutazione di Incidenza, non hanno modificato le modalità per l'effettuazione delle procedure, che restano regolamentate secondo le disposizioni del Regolamento 1/2010 tutt'oggi vigente. Con DGR 740 del 13/11/2018 il *“Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza”* (ex DGR 62 del 23/02/2015) è stato adeguato alle modifiche di cui all'art. 4 della L.R. 26/2018.

Le presenti Linee guida, quindi, sostituiscono le Linee Guida emanate con DGR 167/2015 elaborate in ottemperanza alle previsioni del Regolamento 1/2010 (art. 9, comma 2) e tengono conto sia dei nuovi assetti amministrativi che si determineranno a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2014 che delle disposizioni di cui DGR 740 del 13/11/2018.

1.AUTORITA' COMPETENTI

1.1 AUTORITA' REGIONALE

Il Regolamento n. 1/2010 individua nella Regione Campania, AGC 05 Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile – Settore 02 Tutela

dell'Ambiente - Servizio VIA VI, - l'Autorità competente per lo svolgimento della procedura di Valutazione di Incidenza in Regione Campania.

Alla luce della riorganizzazione degli Uffici regionali di cui al Regolamento n. 12/2011 e ai successivi atti consequenziali l'Ufficio a cui è attribuita la funzione di Autorità Competente in materia di Valutazione di Incidenza delle procedure di competenza della Regione è lo Staff Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per Ciclo Integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali.

La L.R. 16/2014, art. 1, comma 4 ha previsto la possibilità, per i Comuni, di richiedere l'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza.

Con DGR 740 del 13/11/2018 è stato emanato il *"Disciplinare per l'attribuzione ai Comuni delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza"*, nel seguito Disciplinare, sulla scorta del parere dell'Avvocatura regionale prot. 778816 del 18/11/2014.

Nel Disciplinare è stato specificato che, anche a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di Valutazione di Incidenza ai Comuni "autorizzati", restano di competenza della Regione le Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i siti marini delle Rete NATURA 2000;
- inerenti l'intera pianificazione comunale, provinciale e territoriale;
- integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria) o di VIA (verifica di assoggettabilità o VIA vera e propria).

Nello stesso Disciplinare è precisato che sono di competenza della Regione Campania le funzioni legislative, regolamentari e di indirizzo in materia di Valutazione di Incidenza, nei termini previsti dal DPR 357/1997, nonchè di controllo dei Comuni delegati in materia di Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 16/2014 e che in materia di sorveglianza si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 15, comma 1 del DPR 357/1997.

Sulla scorta delle competenze come delineate nel Disciplinare, lo Staff Valutazioni Ambientali svolge anche le funzioni di indirizzo e di controllo in relazione alle competenze dei Comuni attribuite ai sensi della L.R. 16/2014, art. 1, commi 4 e 5.

1.2 AUTORITA' DELEGATE ALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Nel Disciplinare è stato chiarito che i Comuni, a seguito dell'emanazione del pertinente decreto dirigenziale dello STAFF Valutazioni Ambientali, sono competenti alle Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), i Siti di Importanza Comunitaria (SIC), le Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;
- inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l'intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria).

Tali funzioni devono essere svolte nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonchè nel rispetto del presente atto di indirizzo, anche in relazione alle attività previste ai fini dell'espletamento delle funzioni di controllo da parte dello STAFF Valutazioni Ambientali.

2. CRITERI E INDIRIZZI PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO 1/2010

Dalle disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 357/1997 si evince che la valutazione di incidenza è necessaria per piani, programmi, opere e interventi che, indipendentemente se localizzati in ambiti interni o esterni ai siti della rete Natura

2000, per loro localizzazione o caratteristiche, possono produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel o nei siti stessi.

Appare quindi difficile indicare *a priori* i limiti oltre i quali diventa necessario sottoporre i piani, i programmi, i progetti e gli interventi a valutazione appropriata; in linea generale sarà ancora la valutazione caso per caso ad orientare le scelte relative alla procedura da adottare.

Una più completa conoscenza dei caratteri fisico – biologici – ecologici dei siti, dello stato di conservazione di habitat e specie e delle specifiche vulnerabilità, potrà consentire, anche sulla base delle indicazioni provenienti dagli studi già realizzati, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione, una corretta definizione delle soglie in relazione alle caratteristiche dei diversi siti, come stabilito dalle “Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000” elaborate dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (D.M. 3 settembre 2002).

Tuttavia, alla luce delle esperienze effettuate durante l’applicazione della procedura di valutazione di incidenza in ambito regionale e nel rispetto del principio che la presenza e la tutela di habitat e specie di interesse comunitario, di cui agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE e all’allegato I della direttiva 79/409/CEE, devono essere comunque garantite, il Regolamento n. 1/2010 all’articolo 3, comma 1, ha individuato i progetti e gli interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sui siti della Rete Natura 2000 e per i quali, pertanto, conformemente a quanto previsto dall’articolo 5, comma 3 del D.P.R. n. 357 del 1997, non risulta necessaria la valutazione di incidenza.

Tali interventi sono i seguenti:

a) gli interventi puntualmente previsti nei piani, generali o attuativi, di natura territoriale, urbanistica e di settore, ivi compresi i piani agricoli, di gestione e assestamento forestale e faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. La valutazione di incidenza dei piani suddetti, espletata dall’autorità regionale competente, può prescrivere l’obbligo della procedura di valutazione di incidenza per specifici progetti e interventi;

b) gli interventi finalizzati esclusivamente alla gestione dei siti Natura 2000, qualora previsti espressamente dall’eventuale piano di gestione specificamente approvato o dalle misure di conservazione¹, a condizione che siano indicate le aree di intervento e le modalità di realizzazione, o valutati dal soggetto gestore come direttamente connessi e necessari ad uno stato di conservazione soddisfacente del sito;

c) le realizzazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti generali ed attuativi nelle zone territoriali omogenee A) e B) di cui all’articolo 2 del D.M. del 2 aprile 1968, n. 1444², nonché gli ampliamenti, i completamenti edilizi e gli adeguamenti funzionali o tecnologici di edifici pubblici esistenti derivanti dalle disposizioni vigenti;

¹ Atti inerenti le misure di conservazione in Regione Campania: DGR n. 803/2006; DM 17 ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; DGR n. 2295 del 29 dicembre 2007.

² Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui -fermo restando il carattere agricolo delle stesse- il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

d) relativamente al patrimonio edilizio esistente:

- gli interventi di cui all'art. 3 del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, lettere a), b), c) e d)³, inclusi gli interventi che comportano aumenti di volumetrie senza comportare l'alterazione della superficie della singola unità immobiliare;

- gli interventi di adeguamento tecnologico, resi obbligatori dalle normative vigenti in materia di sicurezza, anche in relazione all'abbattimento delle barriere architettoniche⁴;

e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie e le opere di miglioramento della sicurezza della viabilità; tali interventi non devono comportare: variazioni di tracciato, ampliamenti della sede stradale, modifica della categoria di opera e relativo manto stradale, utilizzo di specie vegetali alloctone nel caso di eventuali piantumazioni, abbattimento o rimozione di specie vegetali soggette a specifici regimi di tutela, utilizzo di fitofarmaci⁵;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti infrastrutturali di tipo lineare (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (linee elettriche, gasdotti, oleodotti, ecc.), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

g) gli interventi di apposizione di segnaletica e cartellonistica di informazione, purché previsti da un piano di cartellonistica approvato⁶;

h) le realizzazioni di recinzioni e muri e gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria e nuovi interventi relativi ad impianti tecnologici, con esclusione di quelli ricadenti nelle zone omogenee E) di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; gli impianti tecnologici ricadenti in zona E) sono esclusi dalla valutazione a condizione che insistano sulla rete stradale esistente;

i) nella zona omogenea E), di cui all'articolo 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444:

³ a) "**interventi di manutenzione ordinaria**", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) "**interventi di manutenzione straordinaria**", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

c) "**interventi di restauro e di risanamento conservativo**", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

d) "**interventi di ristrutturazione edilizia**", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

⁴ **Normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche:** Legge n. 13 del 9 gennaio 1989 "*Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.*" e Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 - Ministero dei Lavori Pubblici "*Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.*"

⁵ Nelle infrastrutture viarie sono compresi anche anche i sentieri, considerati infrastrutture viarie pedonali.

⁶ La condizione "*Piano della cartellonistica approvato*" è soddisfatta, a livello comunale, anche dalla vigenza di un Regolamento comunale approvato ai sensi dell'art. 23 del Codice della strada.

- gli interventi relativi agli immobili di proprietà di aziende agricole⁷ che non comportino consumo di suolo, purché gli stessi immobili a seguito degli interventi possano essere ancora classificati come beni strumentali dell'azienda stessa;
- la realizzazione di muretti a secco⁸;
- le recinzioni realizzate utilizzando tipologie e materiali tradizionali, comprese le recinzioni in rete a maglia metallica limitatamente a quelle finalizzate a delimitare piccoli allevamenti di animali domestici; tali recinzioni dovranno essere realizzate in modo da non interrompere la connettività ecologica del territorio, né determinare l'interclusione di spazi naturali;
- la realizzazione di elementi di demarcazione tramite essenze arboree e arbustive o elementi naturali quali siepi, frangivento e boschetti realizzati con specie coerenti alla fascia fitoclimatica, purché non interrompano la connettività ecologica del territorio, né determinino l'interclusione di spazi naturali;
- le ricorrenti pratiche agricole, compresi gli interventi su orti e frutteti, purché non comportino l'eliminazione di elementi naturali presenti quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali, zone umide, alberi isolati, ecc.;
- j) gli interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico e privato e delle alberature stradali;
- k) gli interventi di utilizzazione dei boschi, a condizione che interessino superfici non superiori ai 2,00 ha, che siano situati nei territori di collina e montagna secondo la classificazione ISTAT e che rispettino le prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (PMPF) di cui alla legge regionale 7 maggio 1996, n.11;
- l) gli interventi di conversione di boschi cedui⁹ che interessino superfici non superiori ai 2 ha;
- m) gli interventi di forestazione e riforestazione purché per soglie dimensionali¹⁰ non rientrino nell'allegato IV del decreto legislativo n.152 del 2006 e sempreché non comportino l'eliminazione di elementi quali pascoli, prati permanenti, cespuglieti naturali;
- n) gli interventi di somma urgenza come definiti dalle norme vigenti.

Per tutti gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento 1/2010 è previsto che in sede di rilascio di autorizzazione il soggetto proponente o il tecnico da questi incaricato dichiarare, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445/2000, in quale delle fattispecie di cui al citato art. 3, comma 1 del Regolamento 1/2010 ricadono gli interventi proposti e che gli stessi non hanno, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze negative significative sul sito o sui siti della rete Natura 2000 interessati o su una delle specie tutelate di cui agli allegati II e IV della direttiva HABITAT e all'allegato I della direttiva UCCELLI. Ovviamente tale dichiarazione

⁷ Tali disposizioni riguardano tutti gli immobili nella piena disponibilità delle aziende agricole, regolarmente accatastati, anche se con titoli di possesso diversi dalla proprietà.

⁸ Con riguardo ai muretti a secco esistenti, si specifica che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali manufatti si configurano come attività atte a garantirne il mantenimento, anche ai fini della conservazione dei terrazzamenti da essi delimitati; la manutenzione dei muretti a secco, quindi, costituisce un'attività finalizzata alla gestione dei siti della Rete natura 2000, ai sensi della DGR 803/2006 pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006 e del DM 17 ottobre 2007 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e, pertanto, è da considerarsi rientrante nelle fattispecie di cui alla lettera b).

⁹ Rientrano negli "interventi di conversione di boschi cedui" i seguenti interventi di conversione: da bosco ceduo per la produzione di legno a bosco per la produzione di frutto o la conversione in fustaia; da bosco ceduo semplice a bosco ceduo composto.

¹⁰ Le soglie dell'Allegato IV del Dlgs 152/2006 di applicazione alle singole opere/interventi devono tener conto dei criteri di cui alle "Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province autonome (Allegato IV alla Parte Seconda del D.lgs. 152/2006)" emanate con DM n. 52 del 30/03/2015.

dovrà essere supportata da una relazione nella quale si specificano le motivazioni per le quali si ritiene che:

- l'intervento ricade in una o più ipotesi di esclusione di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento 1/2010, delle quali bisognerà fornire la specifica (es. art. 3, comma 1, lettere c), d), ecc.);
- l'intervento non ha, né singolarmente né congiuntamente ad altri interventi, incidenze negative significative sul sito o sui siti della rete Natura 2000 interessati o su una delle specie tutelate di cui agli allegati II e IV della direttiva HABITAT e all'allegato I della direttiva UCCELLI.

Si sottolinea che il comma 4 dell'art. 3 del Regolamento 1/2010 fa salva la facoltà dell'Autorità preposta all'approvazione del progetto o all'autorizzazione dell'intervento di richiedere l'espletamento della Valutazione di Incidenza nei casi in cui, pur ricadendo l'intervento in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento 1/2010, non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa.

Il Regolamento 1/2010 inoltre prevede che i piani di gestione dei singoli siti della Rete Natura 2000, laddove esistenti ed approvati, e/o le misure di conservazione dei predetti siti possono stabilire la necessità della valutazione di incidenza anche per gli interventi di cui ai precedenti punti da a) a n).

4. PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il Regolamento 1/2010, all'art. 4, ha previsto due tipologie di procedure: la Valutazione di Incidenza – verifica preliminare (art. 5 del Regolamento 1/2010) e la Valutazione di Incidenza – Valutazione appropriata.(art. 6 del Regolamento 1/2010). Al fine di uniformare le procedure di Valutazione di Incidenza sul territorio della Regione Campania di seguito vengono fornite le opportune indicazioni procedurali che i proponenti e le Autorità competenti dovranno seguire per lo svolgimento delle procedure di Valutazione di Incidenza, indipendentemente se, per la competenza in materia, le istanze dovranno essere trasmesse alla Regione – STAFF Valutazioni Ambientali o al competente Ufficio del Comune delegato.

4.1 VERIFICA PRELIMINARE (SCREENING)

4.1.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Lo *screening* è la fase preliminare che individua le possibili incidenze di un progetto o di un intervento su uno o più siti della rete Natura 2000 e che determina la decisione di procedere o meno alla successiva fase di valutazione d'incidenza vera e propria, detta "valutazione appropriata", qualora le possibili incidenze negative risultino significative in relazione agli obiettivi di conservazione dei siti in esame.

Ai sensi del Regolamento 1/2010 la verifica preliminare non si applica:

- ai piani o programmi e per essi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la valutazione appropriata, di cui all'articolo 6 del citato Regolamento 1/2010, eventualmente integrata con la valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs 152/2006, ove necessaria¹¹;
- alle tipologie di progetti e/o interventi riconducibili ad una o più tipologie di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006¹², ma che,

¹¹ In materia di valutazione ambientale strategica la Regione Campania con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 ha emanato il regolamento "Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in regione Campania (Parte seconda del Dlgs 152/2006)" pubblicato sul BURC n. 77 del 21/12/2009

anche considerando i criteri di cui al DM 52/2015, non rientrano nel campo di applicazione della VIA (art. 6, co. 5 e ss del Dlgs 152/2006); per tali progetti interventi dovrà essere espletata direttamente la valutazione appropriata;

- alle tipologie di progetti e/o interventi riconducibili ad una o più tipologie di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006¹³, che, anche considerando i criteri di cui al DM 52/2015, rientrano nel campo di applicazione della VIA (art. 6, co. 5 e ss del Dlgs 152/2006); per tali progetti/interventi dovrà essere espletata direttamente la valutazione appropriata integrata nella necessaria verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 del Dlgs 152/2006) o VIA (art. 27bis del Dlgs 152/2006);
- ai progetti e agli interventi che presentano le caratteristiche elencate al paragrafo 2 delle presenti Linee Guida e per i quali in sede di autorizzazione si applicano le disposizioni di cui allo stesso paragrafo; è fatta salva la facoltà dell'Autorità preposta all'approvazione del progetto o all'autorizzazione dell'intervento di richiedere l'espletamento della procedura di verifica preliminare o anche di valutazione appropriata nei casi in cui, pur ricadendo l'intervento in una delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 3, comma 1 del Regolamento 1/2010, non si abbia la certezza dell'assenza di incidenza significativa negativa o comunque non significativa.

Nella Verifica preliminare occorre fornire una descrizione del progetto o dell'intervento che deve comprendere ed evidenziare gli elementi che possono produrre incidenze negative rilevanti sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, di cui agli allegati I, II e IV della direttiva 92/43/CEE e all'allegato I della direttiva 79/409/CEE, sia isolatamente sia congiuntamente con altri piani, progetti o interventi, con particolare riguardo agli habitat e specie prioritari e non. Per l'individuazione degli habitat si fa riferimento ai formulari standard dei siti della rete Natura 2000, disponibili sulle pagine web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo <http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie>. Si ritiene opportuno ricordare che i formulari standard vengono periodicamente aggiornati, per cui è sempre necessario consultare sul sito del Ministero dell'Ambiente il formulario più aggiornato. In ogni caso le informazioni di cui ai predetti formulari devono essere sempre integrate con una descrizione dettagliata degli habitat, della flora e della fauna rinvenibili nell'area interessata dal progetto o intervento, basata su indagini bibliografiche, su carta della Natura redatta da ISPRA - ARPAC, eventuali piani di gestione, rilevamenti sul campo (opportuni sopralluoghi) e documentata da appropriati report fotografici dell'area di intervento.

Inoltre, devono essere fornite dettagliate informazioni qualitative e quantitative su:

- aree interessate e caratteristiche dimensionali;
- periodo e durata di realizzazione delle opere e/o interventi;
- regime vincolistico derivante da strumenti di pianificazione territoriale;
- fabbisogno, anche temporaneo, in termini di viabilità e di reti infrastrutturali;
- uso delle risorse naturali;
- eventuale produzione di rifiuti;
- eventuali emissioni in atmosfera
- eventuale realizzazione di scarichi;
- eventuale inquinamento acustico, luminoso o elettromagnetico prodotto;

¹² Vedasi la nota n. 10.

¹³ Vedasi la nota n. 10.

- alterazioni dirette e indirette eventualmente indotte sulle componenti ambientali aria, acqua, suolo (escavazioni, deposito materiali, dragaggi, ...).

Sarà inoltre necessario, qualora non ricompresi nel precedente punto elenco, esplicitare gli eventuali ulteriori elementi che completano il quadro informativo necessario per la valutazione della significatività delle incidenze. Si dovranno infatti mettere in relazione le caratteristiche del progetto o dell'intervento, descritte nella precedente fase, con quelle caratteristiche delle aree o dei siti, nel loro insieme, sulle quali è possibile che si verifichino effetti significativi, prendendo in considerazione anche eventuali effetti cumulativi.

Ai fini della verifica preliminare il soggetto proponente dovrà trasmettere all'autorità competente (Regione – STAFF Valutazioni Ambientali o Comune) l'istanza di Valutazione di Incidenza - Verifica preliminare; a tale istanza dovranno essere allegati:

1. il progetto o la domanda d'autorizzazione comprensiva di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione (per gli interventi), debitamente firmati e datati; il progetto/domanda d'autorizzazione dovrà essere corredato dall'elenco puntuale, debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che li compongono;
2. il modulo di verifica preliminare, opportunamente compilato, firmato e datato; il modulo, ove ritenuto opportuno, potrà essere accompagnato da una relazione di maggior dettaglio; tale modulo sarà reso disponibile sul sito regionale dedicato alla VIA – VI – VAS;
3. un report fotografico a colori, dettagliato e comprensibile, dell'area interessata dall'intervento;
4. idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l'area oggetto di intervento;
5. l'elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
6. copia dei pareri già acquisiti;
7. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazioni di incidenza;
8. dati territoriali georeferenziati (**Allegato 1**);
9. solo per le procedure di competenza regionale: documentazione relativa al versamento degli oneri istruttori come prevista dalle disposizioni pro tempore vigenti.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in 3 copie su supporto digitale (3 CD), la sola istanza anche in formato cartaceo. Le copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere provviste di firme, date, timbri, protocolli, ecc. **Il modulo di verifica preliminare dovrà essere trasmesso sia in formato .pdf che in formato .doc.**

La L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che *“Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.”*. Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, si ritiene che tale disposizione debba essere applicata anche alle Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione.

Quindi, ai fini delle procedure di Valutazione di Incidenza – verifica preliminare inerenti siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS e ZSC) che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/91, o in Parchi Naturali Regionali, come riportati nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf, prima dell'istanza di verifica preliminare il proponente dovrà acquisire il "sentito" dell'Ente di Gestione dell'area protetta sul progetto o sull'intervento. **Tale parere dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in allegato all'istanza di verifica preliminare di incidenza.**

Come disposto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento 1/2010, il procedimento di verifica preliminare precede l'emanazione del formale provvedimento di autorizzazione dell'opera o intervento e deve essere considerato come un parere endoprocedimentale. In tal senso, è opportuno (non obbligatorio) sottoporre a verifica preliminare la progettazione definitiva già modificata sulla scorta delle richieste dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione ed inoltre corredata di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per l'autorizzazione.

4.1.2 INDICAZIONI PER L'ISTRUTTORIA E L'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FORMALE

L'Autorità competente provvede ad assegnare a ciascuna istanza un Codice Unico di Procedimento (CUP), per l'identificazione sintetica della pratica, che verrà comunicato al proponente in sede di richiesta di integrazioni. **Tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni intercorrenti tra l'autorità competente e il proponente.** La verifica preliminare si conclude, di norma, entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell'istanza e dell'allegata documentazione.

Verifica documentale. L'Autorità competente effettua su ogni istanza una verifica documentale volta ad accertare la completezza della documentazione trasmessa con riferimento alle indicazioni di cui al **par. 4.1.1**. Ove tale documentazione risultasse incompleta, l'istanza potrà essere perfezionata a seguito di opportuna richiesta di integrazione da parte dell'Autorità competente, nella quale dovrà essere indicata la tempistica per il riscontro (30 gg); trascorsa tale tempistica, in assenza di riscontro, l'istanza dovrà essere archiviata con modalità coerenti alle norme sul procedimento amministrativo (L. 241/1990). L'eventuale "sentito" dell'area protetta interessata potrà essere acquisito successivamente anche in fase di istruttoria, tenendo presente che esso, nei casi in cui è dovuto, è obbligatorio ai fini dell'espressione del parere finale di valutazione di incidenza. Ai fini del procedimento, la richiesta di eventuali ulteriori documenti effettuata a seguito della Verifica documentale interrompe i termini fino alla ricezione dei documenti mancanti.

Istruttoria. Le istruttorie delle istanze complete, anche a seguito di integrazione, saranno condotte utilizzando, ai fini della relazione istruttoria, l'apposito modello che sarà reso disponibile sul sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali. In fase di istruttoria si dovrà verificare che l'opera o intervento non rientra nelle tipologie di cui agli allegati III e IV alla Parte seconda del Dlgs 152/2006, anche considerando i criteri di cui al DM 52/2015, al fine di stabilire se è dovuta anche la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA vera e propria integrata dalla Valutazione di Incidenza. Si ricorda che la competenza delle procedure integrate VIA – VI è della Regione.

Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura.

La Verifica preliminare si conclude con l'esclusione del progetto o intervento dalla Valutazione appropriata di cui all'art. 6 del Regolamento 1/2010 (con o senza prescrizioni) o con la necessità che lo stesso vi debba essere assoggettato. In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente

motivate. Nel caso di esclusione dalla Valutazione appropriata l'Autorità competente può prescrivere idonee modifiche progettuali e misure di mitigazione al fine di ridurre l'incidenza del progetto o intervento sul o sui siti Natura 2000 interessati. Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione.

Adozione del provvedimento. Gli esiti dell'istruttoria e il conseguente parere devono essere sempre comunicati al proponente prima dell'adozione del provvedimento formale con apposita nota di notifica dell'esito dell'istruttoria.

L'esito della verifica preliminare, comprensivo delle eventuali prescrizioni e misure di mitigazione, deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo, i cui riferimenti e contenuti, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati nell'atto di autorizzazione del progetto/intervento. Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15 del DPR 357/1997, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche ai Carabinieri forestali o alla Capitaneria di porto competenti per territorio. Il provvedimento formale di esclusione dalla Valutazione appropriata, inoltre, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio dei lavori ai Carabinieri forestali o alla Capitaneria di porto competenti per territorio.

4.2 VALUTAZIONE APPROPRIATA

Ai sensi del Regolamento 1/2010, per i piani o programmi la procedura di valutazione di incidenza ha inizio con la valutazione appropriata, di cui all'articolo 6 del citato Regolamento, eventualmente integrata con la valutazione ambientale strategica di cui al D.lgs 152/2006, ove necessaria¹⁴. La stessa disposizione si applica alle tipologie di opere e/o interventi, indipendentemente dalle eventuali soglie dimensionali, ricompresi negli Allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs 152/2006¹⁵, per i quali la valutazione appropriata andrà integrata, ove ne ricorrano i termini, alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA secondo le previsioni dell'art. 10, comma 3, del D.lgs 152/2006. Inoltre, la valutazione appropriata è necessaria qualora gli esiti della verifica preliminare (screening) ne stabiliscano la necessità.

4.2.1 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER OPERE, INTERVENTI E PIANI NON SOGGETTI ALLA VAS (art. 6, comma 4, lettera c-bis del Dlgs 152/2006)

I proponenti di progetti inerenti opere, interventi e piani di cui all'art. 6, comma 4, lettera c-bis del Dlgs 152/2006 che possono avere incidenze significative su uno o più siti della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente, dovranno trasmettere apposita istanza all'Autorità competente alla quale saranno allegati:

1. il piano, il progetto o la domanda d'autorizzazione comprensiva di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione debitamente firmati e datati; il progetto/domanda d'autorizzazione/piano dovrà essere corredato dall'elenco puntuale, debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che li compongono;
2. lo studio o relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97 e volta ad individuare e valutare

¹⁴ In materia di valutazione ambientale strategica la Regione Campania con DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 ha emanato il regolamento "Attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in regione Campania (Parte seconda del Dlgs 152/2006)" pubblicato sul BURC n. 77 del 21/12/2009

¹⁵ Vedasi la nota n. 10

gli effetti diretti o indiretti sui siti della rete Natura 2000 interessati rispetto agli obiettivi di conservazione e in relazione alla struttura e funzionalità degli stessi; lo studio di incidenza dovrà almeno contenere: una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna tutelati nel sito Natura 2000; una descrizione degli habitat e delle specie di flora e di fauna rinvenibili nell'area oggetto di intervento; una valutazione delle incidenze significative che le opere/interventi/piani da realizzare possono determinare sulle componenti abiotiche, biotiche e sulle connessioni ecologiche caratterizzanti i siti interessati; una descrizione delle ipotesi alternative e delle eventuali misure di mitigazione o compensazione da prevedere per la eliminazione/riduzione delle incidenze eventualmente rilevate;

3. un report fotografico a colori, dettagliato e comprensibile, dell'area interessata dall'intervento (solo per opere/interventi);
4. idonea cartografia (IGM 1:25.000) in cui è evidenziata l'area oggetto di intervento;
5. l'elenco dei pareri necessari per l'autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
6. copia dei pareri già acquisiti;
7. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazioni di incidenza;
8. dati territoriali georeferenziati (**Allegato 1**);
9. solo per le procedure di competenza regionale: documentazione relativa al versamento degli oneri istruttori come prevista dalle disposizioni pro tempore vigenti.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in 3 copie su supporto digitale (3 CD), la sola istanza anche in formato cartaceo. Le copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere provviste di firme, date, timbri, protocolli, ecc. La relazione per la valutazione di incidenza (punto 2) dovrà essere trasmessa in formato aperto (.pdf editabile).

La L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che *“Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all'interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell'Ente parco.”*. Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, si ritiene che tale disposizione debba essere applicata anche alle Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione.

Quindi, ai fini delle procedure di Valutazione di Incidenza – valutazione appropriata inerenti siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS e ZSC) che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/91, o in Parchi Naturali Regionali, come riportati nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf, prima dell'istanza di valutazione appropriata il proponente dovrà acquisire il “sentito” dell'Ente di Gestione dell'area protetta sul progetto o sull'intervento. Tale parere dovrà essere trasmesso all'Autorità competente in allegato all'istanza di Valutazione di Incidenza – valutazione appropriata.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento 1/2010, il procedimento di valutazione di incidenza precede l'emanazione del formale provvedimento di autorizzazione del piano, opera o intervento e deve essere considerato come un parere endoprocedimentale. In tal senso, è opportuno sottoporre a valutazione appropriata la progettazione o pianificazione definitiva già modificata sulla scorta delle richieste dell'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione o ad

approvare il piano, ed inoltre corredata di tutti i pareri, nulla osta e atti di assenso comunque denominati necessari per l'autorizzazione o approvazione.

4.2.2 INDICAZIONI PROCEDURALI PER L'INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA – VALUTAZIONE APPROPRIATA NELLE VAS DI COMPETENZA COMUNALE E PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Il comma 3 dell'art. 10 del Dlgs 152/2006 dispone che *“La VAS e la VIA comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n. 357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.”*

Il regolamento n. 5/2011 individua i Comuni quali autorità competenti in materia di VAS per i piani di livello comunale. Come indicato nel Disciplinare la competenza delle Valutazioni di Incidenza integrate nelle procedure di VAS (verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del Dlgs 152/2006 o VAS vere e proprie di cui all'art. 13 e ss. del Dlgs 152/2006) resta alla Regione e quindi allo STAFF Valutazioni Ambientali.

Alla luce di quanto esposto si ritiene utile fornire i necessari indirizzi in materia di integrazione VAS – VI affinché i Comuni, sia nella veste di Autorità procedenti che in quella di Autorità competenti alla VAS, possano correttamente attuare quanto previsto dai diversi atti normativi allo stato vigenti in materia di VAS e di VI.

In primo luogo occorre evidenziare che il Regolamento n. 1/2010 stabilisce che per i piani e i programmi è di applicazione la valutazione appropriata di cui all'art. 6 dello stesso Regolamento.

In coerenza con quanto disposto in Regione Campania in materia di valutazione di incidenza, di seguito si riportano le indicazioni che i Comuni, in qualità di Autorità procedenti, dovranno seguire per una corretta impostazione dell'integrazione tra le procedure di VAS e di VI.

- Il rapporto preliminare (rapporto di scoping) di cui all'art. 13, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà dare evidenza dell'integrazione procedurale tra VAS e VI, indicando le ragioni per le quali, con riferimento ai siti Natura 2000 interessati dalle eventuali incidenze, il piano/programma è assoggettato anche alla VI;
- per piani e programmi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 o in Parchi Naturali Regionali, come riportati nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf, tra gli SCA dovrà essere compreso l'Ente di gestione dell'area protetta interessata, che potrà formulare le prime osservazioni in fase di scoping, riservandosi di esprimere il “sentito” dell'Ente di Gestione dell'area protetta nella fase di consultazione di cui all'art. 14 del Dlgs 152/2006 o anche dopo in fase di valutazione del piano;
- nella comunicazione agli SCA inerente la fase di scoping (art. 13, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006) dovrà essere data evidenza dell'integrazione procedurale VAS - VI; nella comunicazione trasmessa all'ente di gestione dell'area protetta eventualmente interessata, andrà inserito uno specifico riferimento al “sentito”,

- per il quale comunque andrà formulata specifica richiesta in sede di consultazione pubblica (art. 14 del Dlgs 152/2006);
- il rapporto ambientale di cui all'art. 13, commi 3 e 4 del Dlgs 152/2006 dovrà essere integrato prevedendo un apposito allegato (relazione o studio di incidenza) redatto secondo le indicazioni riportate nell'allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle presenti Linee Guida;
 - l'avviso previsto dall'art. 14 del Dlgs 152/2006 dovrà dare specifica evidenza dell'integrazione procedurale VAS – VI;
 - al termine della fase di consultazione pubblica di cui all'art. 14 del Dlgs 152/2006, il Comune, dopo aver revisionato il piano tenendo conto di tutte le osservazioni e i pareri pervenuti - compresi le osservazioni inerenti la valutazione di incidenza, e più in generale gli aspetti naturalistici del Piano, e, ove ne ricorrano le condizioni, il “sentito” dell'Ente di Gestione dell'area protetta – dovrà avanzare istanza di valutazione di incidenza per il piano in questione allo Staff Valutazioni Ambientali;

I Comuni, in qualità di Autorità competenti alla VAS dei piani di livello comunale, sono responsabili dell'osservanza della corretta attuazione del disposto del comma 3 dell'art. 10 del Dlgs 152/2006. Il parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà dare atto degli esiti della Valutazione di incidenza – valutazione appropriata ovvero dei contenuti del decreto dirigenziale dello STAFF Valutazioni Ambientali con il quale si conclude la procedura di valutazione di incidenza.

In relazione all'integrazione procedurale **verifica di assoggettabilità VAS – VI**, si riportano di seguito le indicazioni che i Comuni, in qualità di Autorità procedenti, potranno seguire per garantire il corretto svolgimento della procedura.

- Il rapporto preliminare di cui all'art. 12, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà prevedere un apposito allegato redatto secondo le indicazioni riportate nell'allegato G del DPR 357/1997 e s.m.i. e delle Linee Guida VI (relazione o studio di incidenza);
- l'istanza di VI, corredata dalla opportuna documentazione, dovrà essere avanzata contestualmente alla trasmissione ai SCA di cui all'art. 12, comma 2 del Dlgs 152/2006;
- per piani e programmi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla L. 394/1991 o in Parchi Naturali Regionali, come riportati nell'Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente all'indirizzo http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf, tra gli SCA dovrà essere compreso l'Ente di gestione dell'area protetta interessata;
- nella comunicazione ai SCA inerente la consultazione di cui all'art. 12, comma 1 del Dlgs 152/2006 dovrà essere data evidenza dell'integrazione procedurale verifica di assoggettabilità alla VAS - VI; nella comunicazione trasmessa all'ente di gestione dell'area protetta eventualmente interessata, andrà inserito uno specifico riferimento all'istanza di “sentito”;
- nei casi in cui ne ricorrono i termini, il “sentito” dell'Ente di Gestione dell'area protetta dovrà essere obbligatoriamente acquisito e trasmesso in copia allo STAFF Valutazioni Ambientali con riferimento all'istanza di VI già avanzata.

Negli esiti della verifica di assoggettabilità alla VAS, i Comuni, in qualità di Autorità competenti, dovranno dare atto anche degli esiti della valutazione di incidenza ovvero dei contenuti del decreto dirigenziale dello STAFF Valutazioni Ambientali con il quale si conclude la procedura di valutazione di incidenza.

Gli esiti della verifica di assoggettabilità potranno prevedere che il piano/programma debba essere assoggettato a VAS (artt. 13 - 18 del D.lgs 152/2006) o che il piano/programma non debba essere assoggettato a VAS, anche con eventuali prescrizioni; si evidenzia che un esito negativo della VI andrà valutato ai fini degli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS, ovvero nella valutazione prevista dall'art. 6, comma 3 del Dlgs 152/2006.

In caso di esito positivo della VI, anche con prescrizioni, qualora il Comune, in qualità di Autorità competente alla VAS, determini l'assoggettabilità a VAS del piano, la valutazione di incidenza si riterrà comunque espletata e la versione del piano da sottoporre alla successiva VAS dovrà tener conto delle eventuali prescrizioni impartite nel parere di valutazione di incidenza. Per i piani e programmi già assoggettati a procedimento integrato verifica di assoggettabilità alla VAS – VI e ritenuti da assoggettare a VAS (artt. 13 – 18 del D.lgs 152/2006), il rapporto preliminare previsto per la fase di scoping (art. 13, commi 1 e 2 del Dlgs 152/2006) dovrà riportare in allegato la copia del provvedimento finale di valutazione di incidenza; il citato provvedimento dovrà essere allegato anche al piano/programma in tutte le successive fasi di consultazione. Nel rapporto preliminare (rapporto di scoping) andrà illustrato come si intendono integrare le determinazioni del provvedimento finale nella redigenda pianificazione/programmazione; dell'integrazione delle eventuali indicazioni e prescrizioni dovrà essere data evidenza anche successivamente nel piano/programma, nel rapporto ambientale e nella sua sintesi non tecnica nonché nella dichiarazione di sintesi.

4.2.3 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA PER LE VALUTAZIONI DI INCIDENZA – VALUTAZIONE APPROPRIATA INTEGRATE NELLE VAS DI COMPETENZA COMUNALE

Per le **Valutazioni di Incidenza – valutazione appropriata da svolgersi in integrazione con le VAS** contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14 del Dlgs 152/2006, il Comune, in qualità di Autorità procedente, dovrà avanzare l'istanza di valutazione di incidenza.

All'istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. il piano/programma comprensivi di tutti i documenti previsti dal procedimento di **adozione** - corredato dell'elenco puntuale, debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che lo compongono – e revisionato a seguito della fase di consultazione pubblica di cui all'art. 14 del Dlgs 152/2006; la documentazione dovrà comprendere l'elaborato prodotto nell'ambito della procedura di VAS a seguito della pubblicazione dell'avviso sul BURC e concernente l'analisi delle osservazioni con relativo riscontro alle stesse (accoglimento - controdeduzioni motivate e descrizione delle modalità con le quali si intendono recepire nei documenti di Piano) al fine di comprendere la tipologia di osservazioni pervenute e l'eventuale presenza di osservazioni inerenti la valutazione di incidenza o aree ricadenti nei Siti Natura 2000 che interessano il territorio comunale. Qualora siano pervenute osservazioni di tale ultima tipologia sarà necessario trasmetterne copia. Qualora, invece, non fosse pervenuta alcuna osservazione si chiede l'invio di una attestazione certificante l'assenza delle stesse;
2. la relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell'Allegato G del DPR 357/97;
3. l'elenco dei pareri necessari per l'approvazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
4. copia dei pareri già acquisiti, compreso il "sentito" di cui all'art. 5 co. 7 del DPR 357/1997 (ove necessario);

5. copia del “sentito” di cui all’art. 5 co. 7 del DPR 357/1997 (ove le condizioni lo richiedano);
6. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazioni di incidenza;
7. copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui alle disposizioni pro tempore vigenti;

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in 3 copie su supporto digitale (3 CD), l’istanza e l’elaborato cartografico riportante la zonizzazione anche in formato cartaceo (una copia). Le copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere provviste di firme, date, timbri, protocolli, ecc. La relazione per la valutazione di incidenza (punto 2) dovrà essere trasmessa in formato aperto (.pdf editabile).

La L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che “*Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’Ente parco.*”. Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, si ritiene che tale disposizione debba essere applicata anche alle Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione.

Quindi, ai fini delle procedure di Valutazione di Incidenza – valutazione appropriata inerenti siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS e ZSC) che ricadono anche parzialmente in aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della L. 394/91, o in Parchi Naturali Regionali, come riportati nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente all’indirizzo

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf, il proponente dovrà acquisire il “sentito” dell’Ente di Gestione dell’area protetta sul progetto o sull’intervento. Tale parere potrà essere trasmesso all’Autorità competente successivamente alla fase di consultazione pubblica prevista ai sensi dell’art. 14 del Dlgs 152/2006.

Per le **Valutazioni di Incidenza – valutazione appropriata da svolgersi in integrazione con le verifiche di assoggettabilità a VAS** l’istanza di VI dovrà essere avanzata contestualmente alla trasmissione agli SCA di cui all’art. 12, comma 2 del Dlgs 152/2006.

All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. il piano/programma comprensivi di tutti i documenti previsti dal procedimento di autorizzazione e corredato dell’elenco puntuale, debitamente sottoscritto e datato, degli elaborati che lo compongono;
2. la relazione per la valutazione di incidenza, rispondente agli indirizzi dell’Allegato G del DPR 357/97;
3. l’elenco dei pareri necessari per l’autorizzazione, distinti in pareri da acquisire e pareri già acquisiti;
4. copia dei pareri già acquisiti;
5. copia degli atti conclusivi di eventuali precedenti procedure di valutazioni di incidenza;
6. copia della ricevuta del versamento degli oneri istruttori di cui alle disposizioni pro tempore vigenti;

Tutta la documentazione dovrà essere presentata in 3 copie su supporto digitale (3 CD), la sola istanza anche in formato cartaceo (una copia). Le copie dei documenti su supporto digitale dovranno essere provviste di firme, date, timbri, protocolli, ecc. La relazione per la valutazione di incidenza (punto 2) dovrà essere trasmessa in formato aperto (.pdf editabile).

La L.R. 16/2014 ha disposto, al comma 4, che “*Le valutazioni di incidenza che interessano siti SIC e ZPS ricadenti all’interno dei parchi naturali sono di competenza dei comuni sentito il parere dell’Ente parco.*”. Al fine di uniformare le procedure su tutto il territorio regionale, si ritiene che tale disposizione debba essere applicata anche alle Valutazioni di Incidenza di competenza della Regione.

Quindi, ai fini delle procedure di Valutazione di Incidenza – valutazione appropriata inerenti siti della Rete Natura 2000 (pSIC, SIC, ZPS e ZSC) che ricadono anche parzialmente in *aree naturali protette nazionali*, istituite ai sensi della L. 394/91, o in Parchi Naturali Regionali, come riportati nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette consultabile sul sito web del Ministero dell’Ambiente all’indirizzo

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/normativa/dm_27_04_2010.pdf, il proponente dovrà acquisire il “sentito” dell’Ente di Gestione dell’area protetta sul progetto o sull’intervento. Tale parere potrà essere trasmesso all’Autorità competente successivamente alla fase di consultazione degli SCA prevista ai sensi dell’art. 12 del Dlgs 152/2006.

4.2.4 INDICAZIONI PER L’ISTRUTTORIA E L’ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FORMALE

L’Autorità competente provvede ad assegnare a ciascuna istanza un Codice Unico di Procedimento (CUP) che verrà comunicato al proponente in sede di richiesta di integrazioni. Tale codice dovrà essere utilizzato in tutte le comunicazioni intercorrenti tra l’autorità competente e il proponente. La Valutazione appropriata si conclude, di norma, entro 60 gg consecutivi dal ricevimento dell’istanza e dell’allegata documentazione. Per le procedure di VI – valutazione appropriata integrate nelle procedure di VAS il termine dei 60 gg decorre dalla ricezione da parte dell’Autorità competente delle osservazioni inerenti la VI formulate durante il periodo di consultazione pubblica ex art 14 del Dlgs 152/2006.

Verifica documentale. L’Autorità competente effettua su ogni istanza una verifica documentale volta ad accertare la completezza della documentazione trasmessa con riferimento alle indicazioni di cui ai par. 4.2.1 e 4.2.3. Ove tale documentazione risultasse incompleta, l’istanza potrà essere perfezionata a seguito di opportuna richiesta di integrazione da parte dell’Autorità competente, nella quale dovrà essere indicata la tempistica per il riscontro (30 gg); trascorsa tale tempistica, in assenza di riscontro, l’istanza dovrà essere archiviata con modalità coerenti alle norme sul procedimento amministrativo. L’eventuale “sentito” dell’area protetta interessata potrà essere acquisito successivamente anche in fase di istruttoria, tenendo presente che il “sentito”, nei casi in cui è dovuto, è obbligatorio ai fini dell’espressione del parere finale. Ai fini del procedimento, la richiesta di eventuali ulteriori documenti effettuata a seguito della Verifica documentale interrompe i termini fino alla ricezione dei documenti mancanti.

Istruttoria. Le istruttorie delle istanze complete, anche a seguito di integrazione, saranno condotte utilizzando, ai fini della relazione istruttoria, l’apposito modello che sarà reso disponibile sul sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali. In fase di istruttoria di progetti si dovrà verificare che l’opera o intervento non rientra nelle tipologie di cui agli allegati III e IV alla Parte seconda del Dlgs 152/2006, anche considerando i criteri di cui al DM 52/2015, al fine di stabilire se è dovuta anche la verifica di assoggettabilità a VIA o la VIA vera e

propria integrata dalla Valutazione di Incidenza. Si ricorda che la competenza delle procedure integrate VIA – VI è della Regione.

Durante l'istruttoria è possibile richiedere, di norma una sola volta, precisazioni, chiarimenti e integrazioni in relazione ai contenuti della documentazione allegata all'istanza, con conseguente interruzione dei termini della procedura.

La Valutazione appropriata si conclude con un parere favorevole, con o senza prescrizioni, o con un parere sfavorevole. In entrambi i casi le conclusioni devono essere debitamente motivate. Resta in ogni caso ferma la possibilità di archiviare l'istanza, nei termini usuali del procedimento amministrativo, per improcedibilità determinata dal mancato riscontro alla richiesta di integrazione o da carenze nei contenuti di merito non colmate a seguito di eventuale richiesta di integrazione.

Adozione del provvedimento. Gli esiti dell'istruttoria e il conseguente parere devono essere sempre comunicati al proponente prima dell'adozione del provvedimento formale. Nel caso di parere favorevole l'Autorità competente può prescrivere idonee modifiche progettuali e misure di mitigazione al fine di ridurre l'incidenza del progetto o intervento sul o sui siti Natura 2000 interessati.

L'esito della Valutazione appropriata, comprensivo delle eventuali prescrizioni e/o misure di mitigazione, deve essere oggetto di un apposito provvedimento amministrativo, i cui riferimenti e contenuti, anche con riguardo alle eventuali prescrizioni, dovranno essere esplicitati nell'atto di autorizzazione del progetto/intervento o nel provvedimento di approvazione del piano. Ai fini delle attività di sorveglianza previste dall'art. 15, comma 1 del DPR 357/1997, il provvedimento formale deve essere trasmesso anche alla Stazione dei Carabinieri Forestali o alla Capitaneria di porto competente per territorio. Nel caso di opere e interventi il provvedimento favorevole di Valutazione appropriata, inoltre, deve sempre riportare l'obbligo per il proponente di comunicare la data di inizio dei lavori alla Stazione dei Carabinieri Forestali o alla Capitaneria di porto competenti per territorio.

4.2.5 RELAZIONE O STUDIO DI INCIDENZA

La Relazione o Studio di Incidenza dovrà essere predisposto nel rispetto dei contenuti riportati nell'allegato G al DPR 357/97.

Di seguito si forniscono in ogni caso alcune utili indicazioni.

Nell'esame delle soluzioni progettuali potranno essere considerate le possibili alternative alla realizzazione del piano, del progetto o dell'intervento, aventi diversi effetti sull'integrità del sito in esame, compresa l'opzione di non procedere con il piano, progetto o intervento (opzione zero). Per ciascuna delle opzioni alternative prese in esame dovrà essere fornita una descrizione in grado di illustrare i parametri utilizzati per verificare le differenti alternative.

Le misure di mitigazione sono finalizzate a minimizzare o eliminare gli effetti negativi del piano, dell'opera o dell'intervento, sia in corso di realizzazione, sia dopo il suo completamento, e garantiscono che le incidenze negative accertate non siano significative e pregiudizievoli del buono stato di conservazione dei siti della rete Natura 2000. Le misure di mitigazione devono essere riferite a ciascun fattore di alterazione e ne deve essere evidenziata l'efficacia in termini qualitativi e, ove appropriato, quantitativi.

Soltanto l'assenza di soluzioni alternative praticabili, l'impossibilità di adottare le adeguate misure di mitigazione e motivi annoverabili tra quelli dell'art. 5, commi 9 e 10 del DPR357/1997 possono giustificare l'attuazione di piani, opere o interventi che possono causare effetti negativi significativi sui siti in questione.

L'applicazione delle procedure derogatorie di cui ai citati commi 9 e 10 richiedono la previsione di adeguate misure di compensazione, da attuarsi prima che si verifichino incidenze significative negative sugli habitat e sulle specie di interesse comunitario, salvo i casi in cui si possa scientificamente dimostrare che la loro realizzazione in una fase successiva non pregiudica il mantenimento dei siti della rete Natura 2000 in uno stato di conservazione soddisfacente.

Le procedure di cui al comma 9 richiedono la comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per le finalità di cui all'articolo 13 del DPR 357/1997.

Nel caso di incidenze significative negative su habitat e specie prioritarie, possono essere prese in considerazione solo le attività volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (salute, sicurezza e ambiente). Ove risultasse di primario interesse pubblico effettuare l'intervento comportante effetti significativi negativi, si evidenzia quanto espresso nella seconda parte del paragrafo 4 dell'art.6 della direttiva 92/43/CEE, riguardo la necessità di ottenere preventivamente il parere della Commissione Europea (art. 5, comma 10 del DPR 357/1997).

Per un piano, un progetto o un intervento, le misure di compensazione costituiscono l'ultima possibilità di giustificare il danneggiamento di habitat o specie di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000. Esse devono essere proporzionate agli effetti negativi attesi e predisposte soltanto quando le altre misure di mitigazione fornite non risultino efficaci.

Secondo quanto indicato dalla "Guida metodologica sulle disposizioni dell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE 'Habitat'", le misure di compensazione possono prevedere:

- il miglioramento delle condizioni ecologiche di un habitat o di un habitat di specie di superficie pari o superiore a quella che verrà alterata;
- il recupero di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente;
- la creazione di un habitat o di un habitat di specie di interesse comunitario di superficie pari o superiore a quella che verrà alterata, sia all'interno dei siti della rete Natura 2000, sia in un'area per la quale si propone l'inserimento nella rete Natura 2000;
- l'ampliamento di un sito della rete Natura 2000 già esistente o la proposta di istituzione di un nuovo sito, in cui siano presenti gli habitat e le specie che subiscono incidenza significativa negativa.

Al fine di garantire la coerenza della rete "Natura 2000", le misure di compensazione proposte per piani, progetti o interventi dovrebbero:

- trattare, in proporzioni comparabili, gli habitat e le specie colpiti negativamente;
- concernere la stessa regione biogeografica nello stesso Stato membro;
- fornire funzioni comparabili a quelle che hanno giustificato i criteri di selezione dei siti originari.

Infine, è opportuno evidenziare che la Relazione o Studio di incidenza di piani e programmi non potrà che adeguarsi al livello territoriale e di dettaglio del piano o del programma in esame. In tal senso è anche opportuno che la Relazione o Studio di incidenza, con riferimento alle misure ed ai progetti ed interventi previsti dal piano o programma, includa una verifica degli interventi e dei progetti per i quali già in fase di pianificazione/programmazione è possibile escludere incidenze significative sui siti della Rete Natura 2000, motivandone le ragioni. Tale verifica dovrà essere effettuata tenendo conto della tipologia di

progetto/intervento, della localizzazione e anche delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 1 del Regolamento 1/2010.

4.2.6 INTEGRAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA NELLE PROCEDURE DI VIA

Si rimanda a quanto già previsto in materia nelle pertinenti disposizioni regionali pro tempore vigenti.

5. PROFESSIONALITA' COMPETENTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI TECNICI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Per quanto riguarda la determinazione delle professionalità idonee per la redazione dei documenti di verifica preliminare e/o della Relazione o Studio di incidenza per la Valutazione appropriata, risulta opportuno, riprendendo un orientamento già vigente a livello comunitario, fare riferimento al possesso di comprovate effettive competenze scientifiche in materia, piuttosto che all'appartenenza a specifici ordini o categorie professionali. In ogni caso le competenze necessarie non possono ritenersi appannaggio di professionalità quali ingegneri, geometri, architetti, geologi, ecc.

Si intende così sottolineare che in tali documenti devono essere adeguatamente illustrate, sotto i profili tecnico, scientifico e naturalistico, tutte le argomentazioni necessarie a sostenere le valutazioni esposte, dando prova di conoscere le caratteristiche dei siti in trattazione, con riferimento sia ai contenuti della scheda del formulario standard Natura 2000 sia alle effettive caratteristiche riscontrabili *in situ*, in sede di opportuni sopralluoghi ed indagini, e di poterne valutare le eventuali perturbazioni causate dal piano, dal progetto o dall'intervento in esame.

6. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLE FUNZIONI DELEGATE AI SENSI DELLA L.R. 16/2014, COMMA 4

Il Disciplinare approvato con DGR 740/2018 ha delineato l'ambito delle deleghe conferibili ai Comuni in materia di Valutazione di Incidenza. Negli stessi atti è stato evidenziato che tali deleghe comportano, necessariamente, la necessità di effettuare gli opportuni controlli sugli Enti Delegati ovvero i Comuni. Considerata la competenza in materia di Valutazione di Incidenza dello STAFF Valutazioni Ambientali si ritiene che tali attività debbano essere svolte dallo stesso STAFF.

Ai fini delle attività di controllo i Comuni delegati devono trasmettere entro il mese di febbraio di ogni anno le informazioni sintetiche relative alle procedure concluse nell'anno precedente con riferimento alla propria competenza predisposte secondo un apposito modello che sarà reso disponibile sul sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali. Il modello opportunamente implementato dovrà essere trasmesso allo STAFF Valutazioni Ambientali mediante PEC all'indirizzo staff.501792@regione.campania.it sia in formato .pdf (debitamente firmato e timbrato) che in formato .xls onde consentire le necessarie elaborazioni dei dati.

Lo STAFF Valutazioni Ambientali provvederà all'estrazione random di un campione significativo di procedure formalmente concluse (10% del totale delle procedure concluse con provvedimento) sul quale effettuare i dovuti controlli inerenti sia l'ambito della delega esercitata dai Comuni che gli aspetti di carattere amministrativo e tecnico delle procedure seguite. I Comuni interessati dai controlli si renderanno disponibili a collaborare alle attività necessarie ai fini dell'espletamento delle verifiche previste.

I Comuni delegati, inoltre, sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione delle condizioni di cui al par. 3 del Disciplinare approvato con DGR 740 del 13/11/2018 (es. sostituzione dei componenti della Commissione istruttoria, ecc.). Annualmente l'UOD Valutazioni Ambientali predisporrà una relazione sulle attività di controllo effettuate e sui loro risultati; tale relazione sarà trasmessa all'Assessore all'Ambiente, alle Commissioni Consiliari competenti in materia di Ambiente e di Trasparenza Amministrativa e ai Comuni interessati dai controlli.

Oltre alle attività già descritte, i Comuni delegati dovranno comunicare tempestivamente allo STAFF Valutazioni Ambientali l'adozione di provvedimenti favorevoli di Valutazione di Incidenza (verifica preliminare o valutazione appropriata) riguardanti interventi e opere da realizzarsi in aree in cui è stata riscontrata la presenza di specie e habitat prioritari ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Inoltre lo STAFF Valutazioni Ambientali dovrà essere informata tempestivamente dell'eventuale applicazione delle procedure derogatorie di cui all'art. 5, commi 9 e 10 del DPR 357/1997.

Resta ferma la possibilità per lo STAFF Valutazioni Ambientali di effettuare le verifiche che riterrà opportune sulla scorta di motivate segnalazioni.

La Regione, a seguito degli esiti delle attività di controllo, può ritirare le deleghe a quei Comuni per i quali sono stati accertati inadempienze e/o il mancato rispetto delle disposizioni di riferimento.

7. PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO, DOCUMENTI DI INDIRIZZO E LINK UTILI

Normativa comunitaria

- *Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*
- *Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici*
- *Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

Normativa nazionale

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”* (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e*

seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003)

- Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 *“Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni*
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 *“Norme in materia ambientale”*
- DM 52 del 30/03/2015 *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.”*

Normativa regionale

- D.G.R n. 803 del 16 giugno 2006 ad oggetto: *“Direttiva Comunitaria 79/409/CEE Uccelli – Provvedimenti”* pubblicata sul BURC n. 30 del 10 luglio 2006
- DGR 2295 del 29 dicembre 2007 *“Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n. 23 del 19/01/2007 - con allegati.”*
- Regolamento regionale n. 1/2010 *“Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza”* pubblicato sul BURC n. 10 del 1 febbraio 2010
- DPGR n. 17 del 18 dicembre 2009 *“Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania”* pubblicato sul BURC n. 77 del 21 dicembre 2010
- DGR 795 del 19/12/2017 *“Approvazione Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) per la designazione delle ZSC (Zone Speciali di Conservazione) della rete Natura 2000 della Regione Campania”.*
- D.G.R. n. 680 del 07/11/2017 *“Recepimento delle disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al D.Lgs. 104/2017 e prime misure organizzative”*

Link utili

Sito tematico regionale dedicato alle valutazioni ambientali (VIA, VI e VAS)

<http://viavas.regione.campania.it/opencms/opencms/VIAVAS/Home>

Pagine web Rete NATURA 2000 del MATTM

<http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000>

LA GESTIONE DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000 Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE

http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_it.pdf

Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 - Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva Habitat 92/43/CEE

[http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete e Natura 2000.PDF](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/Valutazione_di_piani_e_progetti_aventi_un'incidenza_significativa_sui_siti_della_rete_e_Natura_2000.PDF)

Geoportale nazionale

<http://www.pcn.minambiente.it/GN/>

Carta della Natura

http://www.arpacampania.it/home/-/asset_publisher/pGk7/content/id/1118664

La Mappa Interattiva Natura 2000

<http://natura2000.eea.europa.eu>

Manuale italiano per l'interpretazione degli habitat (Direttiva 92/43/CEE)

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/biblioteca/protezione_natura/manuale_interpretazione_habitat_it.pdf

Manuale per l'interpretazione degli habitat

<http://vnr.unipg.it/habitat/>

«Natura 2000» e foreste: sfide ed opportunità. Guida interpretativa

http://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/nat2000/n2kforest_it.pdf

Manuale per la Gestione dei Siti NATURA 2000

http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/rete_natura_2000/manuale_gestione_siti_natura2000.pdf

ALLEGATO 1 - Dati territoriali georeferenziati

Ai fini della valutazione di incidenza, per agevolare le attività istruttorie di analisi e valutazione di incidenza dell'opera/intervento, i proponenti dovranno trasmettere gli elaborati di progetto in formato vettoriale (tipo: shp – dwg – dxf) georeferiti nel sistema di riferimento **WGS84 fuso 33N**. I files prodotti dovranno essere accessibili con programmi open source come ad esempio Qgis.

Coordinate geografiche

Per ciascun progetto dovrà essere almeno predisposto:

- in caso di opere puntuali: punto di localizzazione del progetto;
- in caso di opere lineari o areali dovrà essere fornito una serie di punti o nodi sufficienti ad individuare e/o a delimitare l'area di progetto, oltre al punto medio per le opere lineari o il centroide dell'area per le opere areali.

Nel caso in cui il Proponente non disponga di strumenti per la georeferenziazione dei dati è sufficiente fornire le coordinate geografiche individuate tramite l'utilizzo dell'applicativo gratuito google earth (vedi figura 1) e salvarlo in un file kml, oppure trascriverlo in un file tipo excel (figura 2)




Fig. 1 – Individuazione coordinate geografiche tramite Google earth

n. punto	Ditta	Comune	Prov.	DATUM	X metri	Y metri	LAT. In gradi	LONG. In gradi	ALTITUDINE
1	esempio	_____	___	WGS84-33N	507622,40	4517552,40	40°48'32.20"	15° 5'25.34"	_____
2									
3									
4									
N. punto									

Fig. 2 – Esempio di tabella contenente le coordinate geografiche di un punto rappresentativo della localizzazione dell'opera.

Sarà altresì opportuno, ove pertinente con la tipologia di intervento, predisporre file georeferenziati 3D contenenti le volumetrie dell'intervento/opera prodotti tramite applicativi 3D ,quale ad esempio SketchUp, consentendo la visualizzazione in Google Earth, oppure fornire il DTM dello stato di fatto e di progetto (esempio riqualificazione di una cava).

Gli elaborati di progetto in formato vettoriale e i file relativi ai dati territoriali georeferenziati dovranno essere trasmessi in una apposita cartella denominata **Dati territoriali georeferenziati**.